

## D.M. 7 febbraio 2012, n. 25

### Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

Il Decreto Ministeriale n. 25/2012 ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 443/1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili).

In Italia la fornitura di acqua, qualitativamente idonea, è perseguita con prassi rigorose di gestione del sistema idrico e controllata mediante un collaudato sistema di sorveglianza, in merito a frequenza, tipologia e modalità dei controlli (regolati sul piano legislativo).

Obiettivo del Decreto n. 25/2012 è quello di garantire che i trattamenti non pregiudichino la qualità delle acque, già idonee sotto il profilo sanitario.

#### **DM 443/1990**

(Abrogato)

- ❖ Importanza delle indicazioni specifiche inerenti le caratteristiche dei prodotti
- ❖ Campo di applicazione solo ambito domestico
- ❖ Limitato numero di apparecchi a cui si applica il Decreto
- ❖ Approvazione Ministero della Sanità

#### **DM 25/2012**

- ✓ Maggiore attenzione alle informazioni fornite al consumatore
- ✓ Estensione all'industria alimentare e ai pubblici esercizi
- ✓ Rimando alle Linee Guida (ampliamento delle tipologie di apparecchiature)
- ✓ Responsabilizzazione del produttore

## **Articoli del D.M. n. 25/2012**

### Art. 1. Definizioni

### Art. 2. Campo di applicazione

### Art. 3. Obblighi Generali

Il produttore deve indicare sulla confezione di ogni apparecchiatura: le finalità specifiche dell'apparecchiatura, i valori dei parametri del D.lgs. n. 31/2001 (e successive modificazioni), che vengono eventualmente modificati dal trattamento applicato e il tempo di vita operativo delle apparecchiature e delle loro componenti.

### Art. 4. Presunzione e valutazione di sicurezza

### Art. 5. Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l'acqua

Le apparecchiature devono essere utilizzate e mantenute secondo le indicazioni previste nel Manuale di istruzioni per l'uso e manutenzione.

Gli impianti idraulici, realizzati per l'installazione di apparecchiature di trattamento acque, devono essere:

- dotati di appositi punti di prelievo per analisi prima e dopo il trattamento applicato;
- dotati di un sistema in grado di assicurare il non ritorno dell'acqua trattata in rete;
- dotati di un sistema bypass che permetta l'erogazione dell'acqua non trattata, interrompendo l'erogazione di quella trattata.

### Art. 6. Istruzioni

È responsabilità del produttore e del distributore redigere, in lingua italiana, per ciascuna apparecchiatura: un manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione ed un manuale di montaggio ed installazione.

Su tutto il materiale informativo prodotto per l'apparecchiatura deve essere riportata in evidenza la seguente avvertenza

“Attenzione: questa apparecchiatura necessita di una **regolare manutenzione periodica** al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua, potabile e trattata, ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore”.

### Art. 7. Installazione, collaudo e manutenzione

### Art. 8. Pubblicità delle apparecchiature

### Art. 9. Clausola di riconoscimento reciproco

### Art. 10. Sanzioni

### Art. 11. Abrogazioni e disposizioni transitorie